



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo "Casalnuovo - Catanzaro Sud"

C.M. CZIC86000N - C.F. 97061440794 - Codice Univoco UFQ2GB

Via Stretto Antico, 29 88063 Catanzaro Lido (CZ)

Telefax. 0961/32873 E-mail: czic86000n@istruzione.it PEC: czic86000n@pec.istruzione.it

Web: www.iccasalnuovocatanzarosud.edu.it



Circ.115

Al personale docente

Al personale ATA

Alle famiglie

Al sito web

Agli atti

Oggetto: Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"

Si trasmette, in allegato, il Decreto Legge 1/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", a cui si rimanda per un'attenta lettura.

Il provvedimento mira a "rallentare" la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

L'art.1 (comma 1) del testo stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per cittadini italiani, europei e stranieri residenti in Italia che abbiano più di 50 anni, inserendo l'utilizzo del super green pass per la stessa platea di persone per l'accesso al luogo di lavoro.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

L'art. 4 prevede le nuove disposizioni relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo:

Scuola dell'infanzia

In presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe **una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.**

Scuola primaria

- 1) In presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; (T0 e T5)

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Scuola secondaria di I grado e II grado

- 1) Con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- 2) Con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- 3) Con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica **delle scuole secondarie di primo e secondo grado**, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Catanzaro, 07/01/2022

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Riccio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/